

GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTECLARENSE

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE –SCOPO

Art.1) E' costituita l'associazione denominata "GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTECLARENSE"

Art.2) L'associazione ha sede in Montichiari, nell'edificio di proprietà comunale, in Via 25 Aprile N°40

Art.3) Scopi specifici dell'associazione sono:

la ricerca, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio, attività svolta in collaborazione e sotto il diretto controllo della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia.

Essa raccoglie pertanto tutte quelle persone ed enti che per attività, collaborazione e competenza di ogni genere, vogliono promuovere ed approfondire la conoscenza storica del territorio di Montichiari e zone limitrofe.

Art.4) L'associazione è apartitica, non ha scopi di lucro e non potrà in nessun caso e per nessun motivo svolgere attività commerciale.

SOCI

Art.5) Sono soci le persone o Enti che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci le persone di ogni nazionalità, di ogni condizione sociale e di indiscussa moralità.

I soci debbono versare la quota associativa che viene annualmente fissata da Consiglio Direttivo.

Art.6) I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci onorari b) soci benemeriti
- c) soci sostenitori d) soci ordinari

Sono soci onorari le persone o gli enti che si siano particolarmente distinti nella ricerca storica, preistorica, archeologica e paleontologica e le persone ed enti che con il loro prestigio e la loro competenza abbiano comunque dato prestigio all'associazione.

Sono soci benemeriti tutti coloro che abbiano particolarmente aiutato l'associazione nel perseguimento dei propri scopi.

Sono soci sostenitori tutti coloro che versano una quota annua almeno tripla di quella annualmente fissata da Consiglio per i soci ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro che non rientrano nelle categorie sopra elencate.

Ai soci, anche se presentano sotto qualsiasi forma la loro attività a favore dell'associazione, non spetta alcun compenso.

Art.7) La domanda per l'ammissione a socio dell'associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il consiglio decide sull'accettazione o meno della domanda e in ogni caso ne informa l'assemblea nell'annuale convocazione ordinaria. Ad ogni socio viene rilasciata la Tessera del Gruppo Archeologico Monteclarese.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8) Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei conti.

ASSEMBLEE

Art.9) L'assemblea dei soci viene annualmente convocata dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, verrà ritirato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea potrà essere ulteriormente convocata con le stesse modalità di cui al precedente comma per decisione dello stesso Consiglio Direttivo oppure su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

Art.10) L'assemblea nomina gli amministratori, approva il bilancio consuntivo annuale sentito il parere dei revisori dei conti.

Art.11) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art.12) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio Direttivo, in sua assenza essa nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto individuale di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.13) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei suoi soci, ciascuno dei quali dovrà essere in regola con il pagamento delle quote associative.

In seconda convocazione, che si terrà mezz'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

In entrambi i casi le deliberazioni saranno valide se assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Art.14) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

AMMINISTRAZIONE

Art.15) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri, che vengono nominati annualmente dall'assemblea a maggioranza semplice. Agli amministratori non spetta alcun compenso.

In caso di dimissioni, decesso o cessazione per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio nella prima riunione provvede alla sostituzione del Consigliere cessato, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.16) Nella sua prima riunione il Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Consigliere Tesoriere, il Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.17) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno bimestralmente e comunque ogni volta il presidente lo riterrà opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Art.18) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazione alcuna all'infuori di quelle previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea.

Art.19) Il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, circa l'esecuzione dei deliberanti delle Assemblee e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Art.20) Il Consigliere con la mansione di tesoriere per la responsabilità della parte contabile dell'associazione, dovrà inoltre tenere un registro entrate-uscite, da sottoporre annualmente al controllo dei Revisori dei Conti.

Al Segretario spetta inoltre la cura, l'ordinamento, l'incremento delle raccolte, la costruzione e l'aggiornamento degli inventari, il disbrigo della corrispondenza, la vigilanza del patrimonio artistico di proprietà dell'Ente.

Art.21) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti per un triennio dall'Assemblea, anche fra non associati, e sono rieleggibili.

Essi vigilano alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e redigeranno il loro motivato parere sul bilancio, sia preventivo, che consuntivo da presentare all'Assemblea.

Per quanto concerne la sostituzione dei Revisori dei conti varranno per quanto compatibili le norme dell'art.2401 Codice Civile.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art.22) Il patrimonio e i mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:

- Dalle quote sociali annue
- Dal contributo e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

Art.23) In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio della stessa verrà affidato in temporanea custodia all'Amministrazione comunale di Montichiari.

Art.24) Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organismi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno “ de bono et aequo “ senza formalità di procedura.

Art.25) Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, contemplate nel Codice Civile.

Allegato B) rep. n. 54396/24894 Dott. LUIGI LECHI - Notaio

REGOLAMENTO

ART.1- Possono appartenere all'Associazione, come soci operativi, le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni.

ART.2- Ogni Socio all'atto di entrare a far parte del Gruppo Operativo, dovrà rilasciare una dichiarazione firmata, attestante che egli solleva da ogni responsabilità civile e penale l'Associazione " Gruppo Archeologico ".

ART.3- Qualsiasi prestazione da parte dei Soci del Gruppo Operativo è volontaria e gratuita. Pertanto, l'Associazione e il Gruppo stesso non rispondono di danni a cose o a persone che dovessero verificarsi a carico dei propri Soci in conseguenza all'attività svolta.

ART.4- Il Gruppo Operativo non riconosce nessuna attività isolata da parte dei Soci Effettivi.

ART.5- Ogni Socio del Gruppo Operativo si impegna ad adempiere scrupolosamente qualsiasi incarico affidatogli, per una efficace affermazione del Gruppo e dell'Associazione.

ART.6- Ogni Socio del Gruppo Operativo dovrà altresì sottoscrivere una dichiarazione attestante che egli è a perfetta conoscenza dello Statuto Generale dell'Associazione "GRUPPO ARCHEOLOGICO" che tale Statuto egli si impegna ad osservare.

ART.7- Al medesimo Statuto Generale dell'Associazione viene fatto riferimento per ogni altra questione non completata nel presente regolamento.

Il direttivo